

ATTO COSTITUTIVO

(ODV)

In data 13 novembre 2021, nel Comune di Monte San Pietro, alle ore 9,00 , si sono riunite le seguenti *persone*:

Eros Legnani nato a [redacted] il 02/02/1971, residente a Monte San Pietro, [redacted] cittadino italiano, codice fiscale: [redacted]

Monica Santandrea nata a [redacted] (PA) il 17/06/1971, residente a Monte San Pietro, [redacted] cittadina italiana, codice fiscale: [redacted]

Luca Finotti nato a [redacted] il 10/04/1971, residente a Monte San Pietro, [redacted] cittadino italiano, codice fiscale: [redacted];

Mauro Mastrototaro nato a [redacted] (PT) il 10/06/1980, residente a Monte San Pietro, [redacted] cittadino italiano, codice fiscale: [redacted]

Anna Di Domizio nata a [redacted] (PG) il 10/09/1969, residente a Monte San Pietro, [redacted] cittadina italiana, codice fiscale: [redacted]

Gianni Gubellini nato a [redacted] (BO) il 24/11/1956, residente a Monte San Pietro, [redacted] cittadino italiano, codice fiscale: [redacted]

Francesco Besio nato a [redacted] (PT) il 05/06/1961, residente a Monte San Pietro, [redacted] cittadino italiano, codice fiscale: [redacted]


I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Eros Legnani il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.a Monica Santandrea quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **Volontari Protezione Civile Monte San Pietro - ODV**.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.


ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 ss.mm.ii.;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da tre componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Eros Legnani

Vice Presidente: Gianni Gubellini

Consigliere: Monica Santandrea

ART. 5



Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. 

Sig. Isidoro

Sig. Antonio

Sig. Giuseppe

Sig. Roberto

Sig. Mario

Sig. Franco

Monte San Pietro li, 13/11/2021

23/11/21 3 8324

ESENTE